



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 150 del 09/09/2026

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - CHIUSURA GUADI PARCHI, GIARDINI E AREA ARCHEOLOGICA E SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E ATTIVITA' ALL'APERTO AI FINI PRECAUZIONALI. Ordinanza ex art. 54 TUEL.

il Sindaco

VISTI:

- il d.lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed in particolare l’art.7- bis e l’art. 54, comma 4;
- il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile” e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 del d.lgs. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

VISTO il bollettino di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) del 09/09/2026, in attuazione dell’art. 16 delle disposizioni regionali in materia di allertamento meteorologico ai fini di protezione civile di cui alla delibera Giunta Regionale n. 395/2015, che dispone l’allerta meteo cod arancio;

RICONOSCIUTA la possibile situazione di emergenza a causa delle forti e persistenti piogge previste dal bollettino emesso dal Centro Funzionale Regionale e della suddetta criticità meteo;

CONSIDERATO che sussiste l’esigenza di prevenire possibili danni per l’incolumità pubblica derivanti dal verificarsi di fenomeni potenzialmente pericolosi che dovrebbero verificarsi per la giornata odierna in orario serale e notturno e fino alle ore 18.00 di domani 10 settembre;

VALUTATA la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti onde garantire la maggior sicurezza di cittadine e cittadini;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, al fine di prevenire possibili pericoli per le persone, in conseguenza dei previsti fenomeni atmosferici, di dover porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune per la protezione della popolazione, tra cui rientra, in ossequio ai principi di prudenza, precauzione, pertinenza e proporzionalità, a decorrere dalle ore 00.00 alle

ore 18:00 di giovedì 10 settembre 2026 (periodo di validità della criticità meteo a codice Arancione dichiarato dal C.F.R.) fatti salvi ulteriori possibili provvedimenti connessi all'evoluzione dei fenomeni meteo:

- la chiusura di guadi, parchi, giardini pubblici, area archeologica, cimiteri e la sospensione di manifestazioni, iniziative e attività all'aperto, ivi compresi i mercati settimanali, ai fini precauzionali;

RITENUTO, quindi che sussistano le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in relazione al potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e all'eccezionalità e possibile gravità dell'evento atteso;

PRESO ATTO che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e data la massima diffusione oggettivamente possibile;

VISTI il d.lgs.267/2000 artt. 50 e 54, ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

VISTO il d.lgs.1/2018e s.m.i.;

ORDINA

in relazione allo stato di allerta arancione emesso dal Centro Funzionale Regionale in via contingibile e urgente, dalle ore 00,00 alle ore 18,00 di giovedì 10 settembre 2026, al fine di prevenire la possibile situazione di pericolo e a tutela della pubblica incolumità determinata dalle avverse condizioni meteo:

- la chiusura di guadi, parchi, giardini pubblici, area archeologica, cimiteri e la sospensione di manifestazioni, iniziative e attività all'aperto, ivi compresi i mercati settimanali, ai fini precauzionali

VIETA

dalle ore 00,00 alle ore 18,00 di giovedì 10 settembre 2026

- qualunque attività all'aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi del Comune di Fiesole;
- lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività all'aperto;

DISPONE

- a. la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione, sui social network e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- b. la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
 - alla Prefettura competente e alle Forze dell'Ordine;
 - al Dipartimento Polizia Municipale;
 - al Dipartimento Avvocatura affari generali e gare;
 - al Dipartimento Servizi alla Persona;
 - al Dipartimento Servizi al cittadino e alle aziende;
 - al Dipartimento Cultura turismo e Segreteria del sindaco;
 - al Dipartimento Lavori pubblici

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs.267/2000;
- ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della l. 7/08/1990, n. 241 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Fiesole, 09/09/2026

il Sindaco
SCALETTI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.